

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno uno Luglio, alle ore 13:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.114 - I.P. 1930/2020 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.3.0.0/2/2020

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Imola. Variante 2 al Piano Particolareggiato di iniziativa privata (PIIP) N60 Via I° Maggio approvato con Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Esenzione dalle valutazioni ambientali e dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Imola. Variante 2 al Piano Particolareggiato di iniziativa privata (PIIP) N60 Via I° Maggio approvato con Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017. Esenzione dalle valutazioni ambientali e dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le osservazioni* nell'ambito del procedimento di approvazione del *Piano Urbanistico Attuativo con effetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata N 60 Via I° Maggio*, sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*² predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica ed allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

“Dall'esame della variante al piano particolareggiato non sono emerse problematiche particolari, poiché le modifiche sono di tipo non sostanziale, purtuttavia si ribadisce, qualora il Comune non avesse provveduto, quanto rilevato in sede di istruttoria dello strumento attuativo precedentemente approvato ed espresso con Atto del Sindaco Metropolitano n. 147 dell'1/7/2016 che si riporta in sintesi:

Si chiede di verificare il numero dei parcheggi pertinenziali necessari alle attività commerciali in base alla normativa di settore e di prevedere gli eventuali ulteriori parcheggi necessari. Infine è necessario verificare l'ampiezza della fascia di rispetto da prevedere in relazione all'elettrodotto che lambisce il comparto, acquisendo la valutazione di ARPAE.

Si prende atto che la convenzione non viene modificata, confermando quella sottoscritta in data 29/05/2015, si evidenzia tuttavia che qualora si procedesse a nuovo

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente dell'Ente.

² P.G. n. 31714 del 24.06.2020 - Fasc. 8.2.2.3/2/2020.

convenzionamento, al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, si rammentano le scadenze imposte dalla nuova legge urbanistica, in cui si prevede che i PUA siano approvati e convenzionati entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa e che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi, prevedendo che essi siano convenzionati nei termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, a pena di decadenza. Le convenzioni urbanistiche dovranno quindi indicare tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni, nonché tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano”.

2. *dà atto*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, dell'esenzione dalla *valutazione di compatibilità ambientale*³ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto sulla base delle indicazioni riportate in motivazione;
3. *dà atto*, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, dell'esenzione dal parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio⁴ sulla base delle indicazioni riportate in motivazione;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Imola, affinché lo stesso provveda, in sede di approvazione del Piano in oggetto, ad adeguarsi delle osservazioni richiamate nel presente Atto, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁵.

Motivazione:

Il Comune di Imola è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000.

³ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 3, L.R. n. 24/2017. L'art. 18, L.R. n. 24/2017, prevede la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi, mediante la predisposizione del documento di Valsat, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani e programmi sull'ambiente e della normativa nazionale di recepimento della stessa. Per quanto riguarda il PUA e le sue Varianti, la valutazione ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) viene espressa nell'ambito delle osservazioni e delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri di competenza degli Enti ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della previgente L.R. n. 20/2000. Lo stesso art. 5, comma 4, dispone l'effettuazione della Valutazione Ambientale per i PUA in variante al POC o per quelli non in variante se il POC non ha compiutamente valutato gli effetti ambientali.

⁴ Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008.

⁵ Ai sensi dell'art. 35, comma 4, L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, la quale, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e lett. c), consente ai Comuni di avviare e approvare, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), i procedimenti relativi ai Piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. n. 46/88 e relativi ai Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000, mediante ricorso alla normativa previgente.

Tanto premesso il procedimento urbanistico in esame ha ad oggetto un PUA con valore ed effetti di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. a) L.R. 20/2000.

A tale riguardo, la Città metropolitana è chiamata a formulare Osservazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 4 L.R. 20/2000, in applicazione della disciplina transitoria ai sensi dell'art. 4, comma 4 L.R. 24/2017.

La proposta di variante in oggetto riguarda un comparto in corso di attuazione attraverso il “Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata N 60” con destinazione mista residenziale e terziaria e che si sviluppa su una superficie territoriale di mq. 23.690. Il piano è già stato oggetto di una prima variante che ha introdotto l'uso commerciale al dettaglio di “tipo alimentare” per una quota complessiva pari a mq. 2.200 di SU. La SU ad uso residenziale è pari a mq 873 e quella produttivo-direzionale è pari a mq. 4.352. Con la presente variante si introducono alcune modifiche di natura non sostanziale consistenti (oltre che in lievi variazioni delle finiture degli edifici residenziali) nella possibilità di consentire una redistribuzione della superficie utile (Su) ed accessoria (Sa) all'interno dei 3 lotti residenziali senza modificarne i valori complessivi e l'assetto planivolumetrico. Si prevede a tal fine la possibilità di trasferire una quota di SU ed SA (nella misura massima del 15%) da un lotto all'altro senza il contestuale obbligo di presentazione dei titoli edilizi. La variante non riguarda, inoltre, le opere di urbanizzazione che sono già completate e in corso di collaudo e non interessa il lotto a destinazione commerciale che risulta essere già realizzato.

L'Amministrazione precedente ha comunicato l'avvio del presente procedimento trasmettendo la documentazione con nota prot. n. 12019 del 29.04.2020⁶ e con nota prot. n. 12131 del 29.04.2020⁷.

La Città metropolitana di Bologna ha successivamente avviato, con comunicazione del Servizio Pianificazione Urbanistica Prot. n. 25949 del 22.05.2020, il procedimento amministrativo di formulazione di osservazioni con decorrenza dei termini dal giorno 4

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG n. 2240 del 29.04.2020.

⁷ Acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG n. 22683 del 4.05.2020.

maggio 2020, quale data di arrivo delle suddette integrazioni e precisazioni per la durata complessiva di 60 giorni, con decorrenza effettiva del termine a partire dal 16 maggio 2020 a seguito di sospensione prevista dalla normativa statale a seguito di emergenza sanitaria.

Si segnala, pertanto, la rideterminazione del termine finale al 14 luglio 2020, data la sospensione dei termini procedurali con nuovo computo degli stessi stabilito dall'art. 103, comma 1 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 conv. in L. 27/2020 e successivamente prorogata al 15 maggio 2020 ai sensi dell'art. 37 del Decreto legge n. 23 del 8.04.2020 conv. in L. 40/2020, emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si ritiene comunque opportuno procedere all'emanazione del presente atto sindacale al fine di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del predetto Decreto-legge n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 nonché secondo le indicazioni di cui alla nota dell'Assessora regionale Barbara Lori acquisita agli atti con PG n. 16618 del 19/03/2020 ed integrata con successiva comunicazione acquisita agli atti con PG n. 18205/2020.

In considerazione della data di conclusione del suddetto procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato il Piano urbanistico in oggetto ed ha predisposto la Relazione istruttoria⁸, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nella quale vengono formulate le osservazioni sui contenuti della proposta, nei termini richiamati nel dispositivo del presente atto.

La variante in oggetto non è sottoposta a procedura di VALSAT in applicazione dell'art. 5 comma 5 lettera c) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., come enunciato negli elaborati di variante, poiché le modeste modifiche proposte non producono effetti significativi sul territorio. Si evidenzia, tuttavia, che codesta amministrazione si è espressa sullo strumento in oggetto con parere positivo con prescrizioni con Atto del Sindaco Metropolitano n. 147 dell'1/7/2016, nei termini più ampiamente esposti nella predetta Relazione Istruttoria.

Relativamente all'esenzione dal parere in materia di vincolo sismico, inoltre, si segnala che la variante in esame non apporta modifiche sostanziali. Si fa, comunque, riferimento a quanto precedentemente espresso nel parere già in possesso del Comune di Imola con protocollo provinciale n. 142273 del 09/09/2011.

Per tutto quanto sopra riportato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si richiama quanto non espressamente riportato nel presente atto, disponendo la

⁸ P.G. n. 31714 del 24.06.2020

trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati costitutivi, al Comune di Imola per la conclusione del procedimento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede, all'articolo 33⁹, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito¹⁰ agli atti il parere del Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica dell'Area Pianificazione Territoriale, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1: Relazione istruttoria (P.G. n. 31714 del 24.06.2020).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

⁹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁰ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).